



**COMUNE DI GORO**  
(Provincia di Ferrara)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL  
CANONE DI CONCESSIONE PER  
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI  
SPAZI APPARTENENTI AL PATRIMONIO  
INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI  
REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE  
ATTREZZATE**

**(Legge 160/2019 comma 837)**

# Indice

- Art. 1 – Oggetto
  - Art. 2 – Disposizioni generali
  - Art. 3 – Presupposto del canone
  - Art. 4 – Funzionario responsabile
  - Art. 5 – Soggetto passivo
  - Art. 6 – Commercio su aree pubbliche
  - Art. 7 – Rilascio dell'autorizzazione
  - Art. 8 – Criteri per la determinazione della tariffa
  - Art. 9 – Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
  - Art. 10 – Determinazione delle tariffe annuali
  - Art. 11 – Determinazione delle tariffe giornaliere
  - Art. 12 – Determinazione del canone
  - Art. 13 – Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali
  - Art. 14 – Occupazione per commercio itinerante
  - Art. 15 – Modalità e termini per il pagamento del canone
  - Art. 16 – Accertamenti – Recupero canone
  - Art. 17 – Rimborsi
  - Art. 18 – Sanzioni e indennità
  - Art. 19 – Sanzioni accessorie
  - Art. 20 – Sospensione attività di vendita
  - Art. 21 – Revoca della concessione
  - Art. 22 – Autotutela
  - Art. 23 – Riscossione coattiva
  - Art. 24 – Disposizioni finali
- 
- Allegato “A” – Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
  - Allegato “B” – Determinazione delle tariffe ordinarie e dei coefficienti moltiplicatori
  - Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni e autorizzazioni

## **Articolo 1**

### **Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel Comune di Goro.

2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

## **Articolo 2**

### **Disposizioni generali**

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.

2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

## **Articolo 3**

### **Presupposto del canone**

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

## **Articolo 4**

### **Funzionario Responsabile**

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.

2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

## **Articolo 5**

### **Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

## **Articolo 6**

### **Commercio su aree pubbliche**

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:
- a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati.
  - b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette ai sensi di quanto previsto dalla delibera della Giunta Comunale n. 159 del 06/12/2005.

2. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dal Responsabile del Servizio SUAP competente con validità di 10 anni che decorrono dalla data di primo rilascio ed è rinnovabile compatibilmente con le disposizioni di legge.

### **Articolo 7** **Rilascio dell'autorizzazione**

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al Regolamento dei mercati e delle fiere ed al quadro normativo vigente in materia.

### **Articolo 8** **Criteri per la determinazione della tariffa**

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
  - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
  - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

### **Articolo 9** **Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici**

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'[allegato "A"](#) del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

### **Articolo 10** **Determinazione delle tariffe annuali**

1. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati:

- a) alle strade od aree appartenenti alla 1° categoria viene applicata la tariffa standard.
- b) la tariffa per le strade di 2° categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1°.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 5, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'[allegato "A"](#) del presente Regolamento.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

## **Articolo 11**

### **Determinazione delle tariffe giornaliera**

1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari:

- a) alle strade od aree appartenenti alla 1° categoria viene applicata la tariffa standard.
- b) la tariffa per le strade di 2° categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1°.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 3, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "A" del presente Regolamento.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

## **Articolo 12**

### **Determinazione del canone**

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.

3. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40 per cento sul canone complessivamente determinato.

4. La superficie assoggettabile è quella riferita alla dimensione del posteggio concesso; il concessionario deve rispettare scrupolosamente il perimetro del posteggio a pena di sanzioni da parte del servizio di Polizia Municipale.

## **Articolo 13**

### **Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali**

1. L'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità è disciplinata dal vigente Regolamento dei mercati e delle fiere.

## **Articolo 14**

### **Occupazione per commercio itinerante**

1. Per le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si rinvia al Regolamento dei mercati e delle fiere ed a quanto previsto dalla delibera della Giunta Comunale n. 159 del 06/12/2005.

## **Articolo 15**

### **Modalità e termini per il pagamento del canone**

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; qualora l'importo del canone sia uguale/maggiore ad € 240,00, sarà facoltà dell'Ufficio Tributi, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo due rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione;

3. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone va corrisposto annualmente;

4. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso;

5. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.

4. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Per importi uguali/superiori ad € 240,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, aventi scadenza 31/3 – 31/5 – 31/7 – 31/10. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.

5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa, il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

7. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

8. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

9. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 20 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

11. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

12. La riscossione del canone per gli “Spuntisti” avverrà con cadenza bimensile a seguito rendiconto delle presenze redatto dalla Polizia Municipale entro il giorno 10 del mese marzo-maggio-luglio-settembre-gennaio; lo “Spuntista” dovrà eseguire il pagamento dei canoni dovuti entro il termine fissato dal Responsabile del Servizio Tributi. Nel caso di mancato pagamento entro la scadenza fissata, allo “Spuntista” non sarà permesso esercitare l’attività mercatale sino a quando non avrà assolto al pagamento di quanto dovuto; il Responsabile del Servizio Tributi, in collaborazione con la Polizia Municipale, darà attuazione di quanto previsto al presente comma.

12. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

## **Articolo 16**

### **Accertamenti - Recupero canone**

1. All’accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il Responsabile dell’Ufficio Tributi, nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal Responsabile dell’ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l’organo accertatore non sia in grado di indicare l’esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d’ufficio al trasgressore.
3. Copia dei verbali redatti dall’organo d’accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all’Ufficio Tributi o al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.
4. Il Comune o il Concessionario provvede, nell’ambito dell’attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all’applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

## **Articolo 17**

### **Rimborsi**

1. L’occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all’occupante spettano gli interessi legali.

## **Articolo 18**

### **Sanzioni e indennità**

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell’osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
  - a) per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un’indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere

stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

- b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

5. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.

6. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

7. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione

## **Articolo 19**

### **Sanzioni accessorie**

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione, effettuate in difformità dalle stesse o per le quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.



## **Articolo 20**

### **Sospensione dell'attività di vendita**

1. A seguito dell'omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il Responsabile del Servizio Tributi con specifico provvedimento, procederà alla sospensione della concessione per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi (il periodo di sospensione sarà indicato nel provvedimento); il provvedimento sarà recapitato al concessionario con raccomandata R/R oppure con notifica del messo comunale.
2. Prima di procedere alla sospensione per mancato pagamento del canone, il Responsabile del Servizio Tributi, invierà una diffida al concessionario invitandolo alla regolarizzazione di quanto dovuto entro 10 giorni dalla notifica della comunicazione.
3. Nel caso di diffida o sospensione dell'autorizzazione decennale di posteggio presso le aree di mercato a concessionari che abbiano in essere contratti di affitto/comodato di rami d'azienda, i provvedimenti adottati, saranno inviati per conoscenza anche al proprietario del ramo d'azienda.
4. Nel caso di sospensione dell'autorizzazione decennale di posteggio presso le aree di mercato, le assenze dal posteggio non verranno computate ai fini della decadenza dello stesso.
5. Copia del provvedimento di diffida o sospensione sarà inoltrato al servizio di Polizia Municipale ed all'Ufficio SUAP.

## **Articolo 21**

### **Revoca della concessione**

1. Il Responsabile del Servizio Tributi potrà revocare le concessioni, per i seguenti motivi:
  - ragioni di ordine pubblico;
  - ragioni di pubblico interesse;
  - reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
  - per violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli;
  - per mancato pagamento del canone entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione di cui al comma 1, dell'art. 21 del presente regolamento.
2. Nel caso di revoca di concessione decennale di posteggio presso le aree di mercato (art. 15 Regolamento Comunale Mercato Settimanale), il Responsabile del Servizio Tributi, invierà, al Responsabile del Servizio SUAP, copia del provvedimento ai fini della revoca delle autorizzazioni legate all'attività commerciale.
3. Nel caso di provvedimenti di revoca di concessioni decennali di posteggio presso le aree di mercato, emesse a carico di concessionari che abbiano in essere contratti di affitto/comodato di rami d'azienda, il provvedimento adottato sarà inviato per conoscenza anche al locatore/comodante del ramo d'azienda; il provvedimento di revoca sarà riferito esclusivamente al conduttore, con rientro della titolarità dei titoli autorizzatori al locatore/comodante del ramo d'azienda.
4. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

## **Articolo 22**

### **Autotutela**

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario Responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

### **Articolo 23**

#### **Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.

~~2.~~—Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

### **Articolo 24**

#### **Disposizioni finali**

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

3.1 presente Regolamento entra in vigore il 01/01/2021.

## **Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate nelle seguenti categorie:

- 1° categoria: strade ed aree interne ai centri abitati di Goro e della frazione di Gorino, come delimitate lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine
- 2° categoria: strade ed aree rimanenti

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

3. Alle strade od aree appartenenti alla 1° categoria viene applicata la tariffa standard.

4. La tariffa per le strade di 2° categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1°.

## **Allegato B - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI**

### Determinazione della misura delle tariffe ordinarie

#### 1. TARIFFA STANDARD ANNUALE

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, le tariffe annue per metro quadrato sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO
1° categoria	€ 30,00
2° categoria	€ 15,00

#### 2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA

Per le occupazioni temporanee e periodiche di suolo e spazi pubblici destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, le misure tariffarie a giorno per metro quadrato sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA GIORNO PER METRO QUADR.
1° categoria	€ 0,60
2° categoria	€ 0,15

Le tariffe ordinarie sono rivalutate annualmente contestualmente al Bilancio di Previsione in base alla variazione media annua, riferita al mese di ottobre dell'anno precedente, dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati fermo restando il potere della Giunta Municipale di modificarne l'importo.

**Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate**

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI OCC.PERM.	COEFFICIENTI OCC.TEMP.
1) occupazioni realizzate in mercati fino a 6 ore	0,67	0,67
2) occupazioni realizzate in mercati fino a 9 ore	0,80	0,80
2) occupazioni realizzate fuori dai mercati	0,40	0,40
3) occupazioni realizzate da produttori agricoli fuori dai mercati	0,40	0,40
4) occupazioni realizzata da spuntisti		1,70
5) occupazioni realizzate in occasione di Fiere		0,70
5) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni e sagre		0,70